

Prof. Angelo Provasoli

Prof. Pietro Mazzola

Note di commento circa gli effetti sul patrimonio netto e sulla situazione finanziaria della Società A.C. Chievo Verona S.r.l. delle operazioni di trasferimento, come stimati nella Relazione "Accertamenti in ordine alle operazioni di trasferimento ed alla contabilizzazione di plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori nei bilanci delle società AC Chievo Verona Srl e AC Cesena SpA anche in relazione a notizie stampa apparse sul sito www.calciomercato.com in data 24 gennaio 2018".



INDICE

1.	PREMESSA E QUESITO.								
2.	IN MERITO AGLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI								
	CONTESTATE SUL PATRIMONIO NETTO E SULLA								
	SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.	4							
	CONCLUSION FOR CONCLU								
3.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E QUANTIFICAZIONE								
	DEGLI EFFETTI PATRIMONIALI.	10							



1. PREMESSA E QUESITO.

Nell'ambito del procedimento n. 670 pf 17-18 promosso dalla Procura Federale (nel seguito anche la "Procura") nei confronti, tra gli altri, della società A.C. Chievo Verona S.r.l. (nel seguito il "Chievo Verona" o la "Società"), è stata predisposta, dai Consulenti incaricati dalla Procura (nel seguito i "Consulenti della Procura" o i "Consulenti"), una relazione tecnica avente quale oggetto: "Accertamenti in ordine alle operazioni di trasferimento ed alla contabilizzazione di plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori nei bilanci delle società AC Chievo Verona Srl e AC Cesena SpA anche in relazione a notizie stampa apparse sul sito www.calciomercato.com in data 24 gennaio 2018" (nel seguito la "Relazione Conclusiva"). Per quanto qui rilevante, la Relazione Conclusiva contesta operazioni di compravendita di calciatori poste in essere dal Chievo Verona e analizza gli effetti che tali operazioni avrebbero prodotto sui bilanci della Società. In particolare, i Consulenti della Procura sostengono che tali operazioni siano state realizzate attribuendo ai calciatori oggetto di compravendita valori superiori al reale e ciò avrebbe consentito al Chievo Verona di rappresentare "una situazione patrimoniale, economica e finanziaria inveritiera". In tale quadro, i Legali della Società hanno richiesto ai sottoscritti Prof. Angelo Provasoli e Prof. Pietro Mazzola di esprimere un parere tecnico in merito alle stime contenute nella Relazione Conclusiva relative agli effetti patrimoniali e finanziari delle operazioni contestate.

In particolare, i sottoscritti:

- per quanto concerne gli effetti patrimoniali, hanno verificato i conteggi, e la sottostante impostazione logica, riportati al § 7.1 ("Gli effetti delle plusvalenze sul patrimonio netto del Chievo") della Relazione Conclusiva;
- per quanto concerne gli effetti finanziari, hanno verificato se possa dirsi fondata la conclusione formulata dagli stessi Consulenti della Procura,

¹ Cfr. Relazione Conclusiva, pag. 47.



secondo la quale le operazioni in questione non hanno prodotto alcun effetto sostanziale sulla situazione finanziaria della Società².

Si segnala che il presente parere non tratta il tema della congruità dei valori attribuiti ai calciatori oggetto delle contestate operazioni di compravendita e non si esprime in merito alla complessiva correttezza dei bilanci del Chievo Verona relativi ai periodi in cui sono state eseguite le operazioni di cui si discute.

Tanto chiarito, sulla scorta del quesito sottoposto, si procede:

- nel § 2 a illustrare le considerazioni elaborate dagli scriventi con riferimento alle stime contenute nella Relazione Conclusiva relative agli effetti patrimoniali e finanziari;
- nel § 3 a sintetizzare le conclusioni raggiunte con riferimento agli effetti patrimoniali e a quantificare la sovrastima introdotta dai Consulenti con riferimento a tali effetti.

2. <u>IN MERITO AGLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI CONTESTATE SUL PATRIMONIO NETTO E SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.</u>

Con riferimento agli effetti patrimoniali delle operazioni contestate sui dati contabili del Chievo Verona, i Consulenti della Procura osservano "come lo scambio dei diritti alle prestazioni di calciatori possa diventare uno strumento utilizzato dalle società di calcio per contabilizzare ricavi superiori a quelli realmente realizzati nonché per iscrivere nell'attivo patrimoniale valori delle immobilizzazioni immateriali superiori al reale, con conseguente effetto migliorativo sul Patrimonio Netto" [enfasi aggiunta, n.d.r].

² Cfr. Relazione Conclusiva, pag. 10, ove è rilevato che: "In relazione ai suindicati trasferimenti «incrociati», cioè attuati con sostanziale scambio di diritti alle prestazioni dei calciatori e <u>nessun effetto finanziario attesa la compensazione tra prezzi di acquisto e di vendita</u> [...]" [enfasi aggiunta, n.d.r.].

³ Cfr. Relazione Conclusiva, pag. 40.



Secondo i Consulenti, dunque, le operazioni contestate – le cessioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori da parte del Chievo Verona (con connessa rilevazione di plusvalenze) e gli acquisti effettuati da parte della medesima squadra (con connessa iscrizione di immobilizzazioni immateriali) – avrebbero generato un asserito duplice incremento fittizio del patrimonio netto aziendale: in ciascuno scambio, la Società avrebbe migliorato il suo patrimonio, iscrivendo ricavi superiori a quelli effettivamente realizzati e, nel contempo, rilevando i nuovi diritti acquisiti ad un valore superiore al reale.

La tesi è errata. Le operazioni di scambio di cui si discute modificano infatti una sola volta il patrimonio netto per un importo pari alla plusvalenza asseritamente fittizia evidenziatasi con la cessione del giocatore⁴. Quand'anche l'asserito effetto dell'operazione di scambio fosse – come i Consulenti della Procura sostengono – quello di simulare il realizzo di una plusvalenza, l'effetto migliorativo non potrebbe che essere pari al valore della plusvalenza che si iscrive nell'ambito dell'operazione⁵ e non al doppio di tale valore come invece Essi pretendono.

A titolo di esempio, si prenda in esame, *ceteris paribus*, l'operazione con la quale il Chievo Verona ha ceduto il giocatore Parol, realizzando una plusvalenza di € 2.000.000 ed ha acquistato il giocatore Mansi, il quale è stato iscritto ad un valore in linea con quello della plusvalenza realizzata.

Figura n. 1.

SP pre operazioni (€'000)				SP post cessione Parol (€000)				SP post cessione Parol e acquisto Mansi (€000)			
Diritti Parol	0	Passività	0	Diritti Parol		Passività	0	Crediti verso Lega	2.000	Debito verso Lega	2.000
				Crediti verso Lega	2.000			Diritti Mansi	2.000		
		Patrimonio netto	0			Patrimonio netto (plusvalenza)	2.000			Patrimonio netto (plusvalenza)	2.000
Totale	0	Totale	0	Totale	2.000	Totale	2.000	Totale	4.000	Totale	4.000

⁴ Per maggiore chiarezza espositiva non si considerano al momento gli effetti fiscali, di cui si dirà invece successivamente.

⁵ Si assume qui l'effetto che si produce al giorno 1, prescindendo a fine di maggiore efficacia espositiva dal considerare gli effetti connessi ai successivi ammortamenti.



Nell'esempio, il patrimonio netto del Chievo Verona per effetto della realizzazione delle due operazioni si accresce per un importo di € 2.000.000, corrispondente alla sola plusvalenza realizzata al momento della cessione del giocatore Parol. Il valore del giocatore Mansi, acquisito dal Chievo Verona, viene iscritto avendo quale contropartita un debito nei confronti della Lega e pertanto non determina un ulteriore incremento del patrimonio netto del Chievo Verona. Poiché, dunque, in conseguenza delle due operazioni si produce un solo effetto migliorativo del patrimonio netto, non è ragionevole pretendere, in sede di correzione, di rettificare il medesimo patrimonio due volte, come invece fanno i Consulenti della Procura. Incorrendo in questo errore di duplicazione, i Consulenti della Procura hanno, dunque, ampiamente sovrastimato l'"effetto migliorativo" delle due operazioni di compravendita sul patrimonio netto, dal momento che, nella loro impostazione, una plusvalenza asseritamente fittizia di € 2 milioni avrebbe determinato poi una rettifica del patrimonio netto della Società di circa € 4 milioni.

A ulteriore dimostrazione dell'errore introdotto con tali rettifiche, si consideri che ove si volessero rappresentare le rettifiche operate dai Consulenti della Procura nella situazione patrimoniale della Società non si riuscirebbe a ottenere il pareggio del bilancio ossia l'equivalenza tra il totale dei valori attivi e il totale dei valori passivi compreso il patrimonio netto. Ciò proprio perché la rettifica proposta dai Consulenti della Procura è errata da un punto di vista tecnico-bilancistico.

Per meglio comprendere l'erroneità dei conteggi (e della tesi sottostante) dei Consulenti della Procura, conviene muovere dal procedimento da loro impiegato per stimare il presunto effetto migliorativo sul patrimonio netto. In particolare, l'impatto sul patrimonio netto viene calcolato dai Consulenti della Procura simulando gli effetti che si sarebbero prodotti nell'ipotesi in cui le contestate operazioni si fossero realizzate sin dall'origine ai valori ritenuti congrui dagli stessi Consulenti.

Nell'ambito di tale simulazione, i Consulenti:



- riducono il patrimonio netto dell'importo delle plusvalenze in relazione all'operazione di cessione e
- pretendono di ridurre nuovamente il patrimonio netto per effetto dello storno dei diritti dei calciatori iscritti fra le immobilizzazioni immateriali.

Così, volendo riprendere l'esempio già citato, nel caso delle operazioni Parol e Mansi, i Consulenti della Procura stornano la plusvalenza dal patrimonio netto e poche righe dopo riducono ulteriormente il patrimonio netto svalutando il diritto Mansi (cfr. *infra* Figura n. 2), quasi che con tale iscrizione si fosse originariamente proceduto ad una ulteriore rettifica incrementativa del patrimonio netto della Società.

Figura n. 2 – Estratto Relazione Conclusiva dei Consulenti della Procura, pag. 41⁶.

Pertanto, le rettifiche da apportare al bilancio al 31.1	2.2014 sono le seguenti:	
A) rettifica del Patrimonio netto iniziale	- €	880.000
B) Rettifiche del risultato di periodo:		
1 elisione plusvalenza fittizia diritto Parol	- €	1.950.000
svalutazione del diritto Tomassini	- €	880.000
storno quota di ammortamento diritto Tomassi	ni +€	93.000
quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50	.000) - €	5.000
2 svalutazione del diritto Mansi	- €	1.950.000
storno quota di ammortamento diritto Tomassi	ni +€	200.000
quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50	.000) <u>- €</u>	5.000
totale rettifiche <u>di periodo</u>	- €	4.497.000
1 2	A) rettifica del Patrimonio netto iniziale B) Rettifiche del risultato di periodo: elisione plusvalenza fittizia diritto Parol svalutazione del diritto Tomassini storno quota di ammortamento diritto Tomassini quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50 svalutazione del diritto Mansi storno quota di ammortamento diritto Tomassini quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50	B) Rettifiche del risultato di periodo: elisione plusvalenza fittizia diritto Parol -€ svalutazione del diritto Tomassini -€ storno quota di ammortamento diritto Tomassini +€ quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50.000) -€ svalutazione del diritto Mansi -€ storno quota di ammortamento diritto Tomassini +€ quota ammortamento diritto Tomassini (su € 50.000) -€

Sennonché, nell'ambito del procedimento adottato dai Consulenti, la seconda rettifica ("svalutazione del diritto Mansi" nella figura sopra riportata) non è tecnicamente corretta perché si dimentica di correggere un pezzo dell'iniziale operazione. Infatti, gli acquisti dei calciatori e la connessa iscrizione di immobilizzazioni a valori asseritamente superiori al reale non è avvenuta a fronte di un incremento di patrimonio netto, ma, come illustrato nella Figura n. 1, a fronte dell'iscrizione di un debito nei confronti della Lega. Si tratta dunque di un'operazione neutra rispetto alla dimensione del patrimonio netto. Pertanto, se si

⁶ Con riferimento all'operazione Parol/Mansi, i Consulenti della Procura riconoscono ad entrambi i calciatori un valore di € 50.000, pertanto procedono a stornare la maggior plusvalenza e il maggior valore dei diritti acquisiti per un uguale importo di € 1.950.000.



vuole simulare quale sarebbe stato – come i Consulenti della Procura fanno⁷ – l'impatto sul bilancio, alla data in cui l'operazione è stata effettuata, considerando i valori indicati dalla Procura, allora bisogna eliminare dall'attivo della Società i valori dei diritti acquisiti e, contemporaneamente, i debiti contratti per la loro acquisizione, con un effetto complessivamente nullo sul patrimonio netto.

Nella figura che segue viene rappresentato un esempio che aiuta a comprendere in termini grafici quanto appena esposto in termini narrativi. In particolare, lo Stato Patrimoniale n. 0 contiene la situazione di partenza, in ipotesi, meramente esemplificativa, rappresentata da attività per 1.000, passività per 600 e da un patrimonio netto, pari alla differenza tra attivo e passivo, pari a 400. Lo Stato Patrimoniale n. 1 tiene conto dell'avvenuta registrazione dell'acquisto di un calciatore per 2.000 (valore riportato nell'attivo patrimoniale) a fronte di un debito nei confronti della Lega per lo stesso importo. Poiché, come detto, il patrimonio netto è dato dalla differenza tra attivo e passivo, il suo valore continua ad essere pari a 400. Insomma, l'iscrizione del calciatore non ha comportato nessuna modifica del patrimonio netto. Nello Stato Patrimoniale n. 2, gli effetti dell'operazione vengono stornati: scompaiono l'immobilizzazione e il debito, per pari importo. Si torna dunque ad un patrimonio netto pari a 400. Anche in questo caso il patrimonio netto non si modifica.

Figura n. 3.

Sta	ato Patrir	noniale n. 0		Sta	Stato Patrimoniale n. 1				Stato Patrimoniale n. 2			
Attività	1.000	Passività	600	Attività	1.000	Passività	600	Attività	1.000	Passività	600	
				Diritti calciatore	2.000	Debito verso Lega	2.000	Diritti calciatore		Debito verso Lega		
		Patrimonio netto	400			Patrimonio netto	400			Patrimonio netto	400	
Totale	1.000	Totale	1.000	Totale	3.000	Totale	3.000	Totale	1.000	Totale	1.000	

Quanto sopra riportato chiarisce, dunque, attraverso quale meccanismo i Consulenti della Procura introducono la loro sovrastima nelle rettifiche apportate

⁷ Tale approccio risulta evidente dal fatto che i Consulenti della Procura risalgono a ciascuna operazione contestata rettificandone, nella loro prospettiva, gli effetti contabili nei bilanci del Chievo Verona.



al patrimonio netto del Chievo Verona, meccanismo che viene ripetuto per tutti gli anni oggetto di contestazione e per le diverse operazioni di acquisizione, con un progressivo ampliamento della sovrastima.

Si aggiunge, infine, una breve e ulteriore considerazione.

Questa riguarda un ulteriore elemento di sovrastima (rispetto a quanto sin qui visto) che sembra essere presente nel conteggio, come effettuato dai Consulenti della Procura, degli effetti sul patrimonio netto derivante dallo storno delle plusvalenze generatesi con le contestate cessioni di calciatori. Poiché tali plusvalenze hanno concorso a formare il reddito imponibile e, dunque, a determinare le imposte di competenza dell'esercizio, il loro storno dovrebbe avvenire al netto di questo connesso effetto fiscale⁸. Tenendone conto, l'impatto sul patrimonio netto dello storno delle plusvalenze sarebbe da ridurre in maniera proporzionale agli effetti fiscali generati da tali plusvalenze. Analogamente sarebbero da considerare al netto degli effetti fiscali le rettifiche apportate agli ammortamenti connessi ai diritti in questione. La mancata considerazione del complesso degli effetti fiscali nel lungo periodo è sostanzialmente neutra. Tuttavia, con specifico riguardo alle operazioni contestate e al solo periodo preso in esame dai Consulenti, tale mancata considerazione sembra comportare una sovrastima del presunto miglioramento prodottosi sul patrimonio netto.

Tale questione non appare trattata nella Relazione Conclusiva.

Con riferimento agli effetti finanziari delle operazioni contestate sulla situazione finanziaria del Chievo Verona, i Consulenti della Procura osservano che tali operazioni, "attuat[e] con sostanziale scambio di diritti alle prestazioni dei

⁸ A titolo meramente esemplificativo, si osserva che la plusvalenza generata con la cessione del calciatore Parol (€ 2.000.000), in ipotesi di un *tax rate* del Chievo Verona del 30%, si tradurrebbe in un incremento del patrimonio netto della Società pari non già alla plusvalenza lorda, ma alla plusvalenza al netto del connesso effetto fiscale. Tale importo netto è in realtà, nello scenario esemplificativo ipotizzato, pari al 70% dell'importo lordo utilizzato nei conteggi dei Consulenti della Procura.



calciatori"⁹, non generano "nessun effetto finanziario attesa la compensazione tra prezzi di acquisto e di vendita"¹⁰.

Le operazioni contestate dai Consulenti della Procura sono illustrate alle pagg. 9 e 10 della Relazione Conclusiva. L'analisi del complesso di tali operazioni, come rappresentate dai Consulenti, evidenzia una sostanziale equivalenza tra i crediti e i debiti verso la Lega sorti per effetto di tali operazioni. Per effetto di tale equivalenza, con le operazioni contestate non si sono prodotti nell'economia della Società significativi flussi finanziari in entrata e/o in uscita, di talché si può condividere l'opinione espressa dai Consulenti della Procura che le stesse non hanno avuto impatti significativi sulla situazione finanziaria della Società.

3. <u>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E QUANTIFICAZIONE DEGLI</u> <u>EFFETTI PATRIMONIALI.</u>

I Consulenti della Procura, come riferito al precedente § 2, oltre a stornare dal risultato economico e dal patrimonio netto dei bilanci del Chievo Verona del periodo 30 giugno 2014-31 dicembre 2017 l'importo delle plusvalenze registrate con le operazioni di cessione contestate, hanno provveduto a stornare dal patrimonio netto della Società anche le rettifiche da essi calcolate sui costi di acquisto di diritti sportivi acquistati dalla Società nel corso del medesimo periodo. Dal punto di vista tecnico - prescindendo da ogni giudizio sulla congruità dei valori dei diritti attinenti a tali operazioni - la riduzione del patrimonio netto della Società, eseguita in connessione alla svalutazione dei diritti acquistati, è tecnicamente sbagliata. L'iscrizione all'attivo di tali diritti è infatti avvenuta, in sede di acquisto, a fronte della registrazione al passivo di un debito nei confronti della Lega.

Se i Consulenti intendevano calcolare – come in realtà hanno fatto – l'impatto sul bilancio del Chievo Verona di una rettifica di valore dei diritti sulla base di

⁹ Cfr. Relazione Conclusiva, pag. 10.

¹⁰ Cfr. Relazione Conclusiva, pag. 10.



indicazioni parametriche calcolate dalla Procura, essi avrebbero dovuto svalutare, nell'attivo del bilancio, i supposti maggiori valori dei diritti acquisiti e, contemporaneamente, ridurre, nel passivo, i corrispondenti maggiori debiti contratti per la loro acquisizione. Se avessero così correttamente proceduto non avrebbero rilevato alcun effetto negativo sul patrimonio netto della Società.

Accertata la natura dell'errore compiuto dai Consulenti della Procura, i sottoscritti hanno proceduto, sulla base dei dati contenuti al § 7.1 della Relazione Conclusiva, a quantificarne l'importo complessivo. A tal fine sono state sommate tutte le rettifiche erroneamente eseguite dai Consulenti della Procura, con riferimento al periodo 30 giugno 2014 - 31 dicembre 2017, in connessione alla svalutazione dei valori dei diritti alle prestazioni sportive acquistati dal Chievo per mezzo delle contestate operazioni (cfr. § 7.1 della Relazione Conclusiva). Ne è emerso l'importo di € 23,85 milioni che rappresenta l'importo complessivo degli errori commessi dai Consulenti della Procura.

Va poi segnalato, come illustrato al precedente § 2, che le plusvalenze, registrate in occasione della vendita dei diritti sportivi e che i Consulenti hanno rettificato, hanno concorso a formare il reddito imponibile del Chievo Verona negli esercizi in cui esse sono state iscritte a bilancio e a determinare le correlate imposte di competenza. Pertanto, i Consulenti, all'atto dello storno delle plusvalenze avrebbero dovuto depurarne l'importo del connesso effetto fiscale. Analogamente sarebbero da considerare al netto degli effetti fiscali le rettifiche apportate agli ammortamenti connessi ai diritti in questione.

Con specifico riferimento alle operazioni contestate del periodo in esame, la mancata considerazione dei complessivi effetti fiscali ha comportato la sovrastima della svalutazione del patrimonio netto del Chievo Verona al 31 dicembre 2017 per un importo pari a circa € 5,37 milioni¹¹.

¹¹ L'importo è stato determinato: (i) sulla base delle rettifiche su plusvalenze, minusvalenze e ammortamenti operate dai Consulenti e illustrate al § 7.1 della Relazione Conclusiva; (ii) avendo a riferimento il solo periodo esaminato dai Consulenti nel richiamato paragrafo della Relazione Conclusiva (*i.e.* 30 giugno 2014 - 31 dicembre 2017); (iii) sulla base delle aliquote nominali IRES e IRAP vigenti nel



Di conseguenza, si conclude che, per effetto delle improprietà descritte in precedenza e prescindendo da ogni giudizio in merito alla congruità dei valori di stima dei diritti alle prestazioni sportive, le rettifiche del patrimonio netto del Chievo Verona operate dai Consulenti della Procura alla data del 31 dicembre 2017 risultano complessivamente sovrastimate per un importo di € 29,22 milioni.

Milano, 10 luglio 2018

Angelo Provasoli

periodo esaminato (*i.e.* IRES al 27,5% fino al 2016 e poi al 24% e IRAP al 3,9%); (iv) assumendo la recuperabilità delle imposte anticipate.